

STATUTO DELL' ENTE DEL TERZO SETTORE (APS) "GLI INCOMPIUTI"

TITOLO PRIMO DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia dell'Ente Del Terzo Settore APS denominata "GLI INCOMPIUTI" di seguito detto "Associazione". L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 - Sede L'Associazione ha sede in Brendola (Vi) Via Mascagni, n. 84.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 - Durata L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 - Oggetto sociale Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS: lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative; lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, l'Associazione intende concretizzare queste finalità: - realizzando spettacoli teatrali; - favorendo la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.; - valorizzando le tradizioni popolari; - partecipando alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati; - favorendo la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione; - promuovendo e realizzando ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione; - promuovendo e realizzando ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 - I soci Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci dell'Associazione: - i fondatori; - tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendo in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali. Se minorenni, il diritto di voto è del genitore o persona che ne fa le veci.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di: - partecipare alle Assemblee; - se maggiorenni, di votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; se minorenni di votare tramite un genitore o persona che ne fa le veci; - se maggiorenni, di candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; - partecipare alle attività promosse dall'Associazione; - usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione; - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; - conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali; - rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati: - a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati; - a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti. Le quote sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili né ripetibili; - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; - a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.

La qualità di socio si perde per: - dimissioni volontarie; - mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti, compreso il rinnovo annuale del tesseramento all'eventuale Ente di affiliazione dell'Associazione. La morosità interviene quando l'associato non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalle date di scadenza stabilite dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo. La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'associato interessato. La perdita per qualsiasi causa della qualità di associato, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione; - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti; - mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione; - mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione; - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.

Art. 7 - Volontari, Dipendenti e Collaboratori L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati e gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'articolo 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Organi sociali Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea dei soci; - Il Presidente; - Il Vice Presidente; - il Segretario/tesoriere; - il Consiglio Direttivo

Art. 9 - Assemblea dei soci L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre: - quando il Presidente lo ritenga opportuno; - quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo lettera o e-mail inviata ai soci o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà o diverso quorum degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida comunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno un terzo più uno degli associati.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, e minorenni se rappresentati da un genitore, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due altri associati.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea L'Assemblea in seduta ordinaria: - determina le linee generali programmatiche dell'associazione; - approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite; - nomina e revoca i componenti degli organi sociali; - nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo; - nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera l'esclusione degli associati; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. - delibera le modifiche dello statuto; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 25 seguente.

L'Assemblea straordinaria: - delibera le modifiche dello statuto; - delibera lo scioglimento dell'Associazione, stabilendo la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 25 seguente; - delibera sulla proroga della durata dell'Associazione; - nomina il/i liquidatore/i. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Rappresentanza dei soci in Assemblea - ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due altri associati.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 - Organo di amministrazione L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero da tre a sette.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, a mezzo lettera o e-mail inviata ai soci o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Art. 14 - Presidente Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Potranno essere eletti 1 o più Vice Presidenti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano.

Art. 15 - Segretario/Tesoriere Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti e dei volontari eventuali; - cura la corrispondenza; - è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; - predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione; - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; - è a capo del personale.

Art. 16 - Gratuità e durata delle cariche Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo. Il consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare più di metà dei componenti.

TITOLO QUARTO RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 - Risorse Le risorse economiche dell'Associazione provengono da: - contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.); - contributi dei privati; - contributi di enti, pubblici e privati; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale; - rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 18 - Erogazioni, donazioni e lasciti L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 - Beni immobili, mobili e altri beni L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 20 - Responsabilità dell'Associazione L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e la relazione del Presidente.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 - Quota sociale La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 - Modificazioni dello statuto Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 25 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Brendola, 9 settembre 2019





AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI VICENZA

Registrazione del 21/07/2019 n. 3669

Importo 200,00 (duecento/100%)

L'ASSISTENTE (*)
Veneranda

[Handwritten signature]

Diego Storti
13.07.2024
09:26:27
GMT+01:00

